

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S.-INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT**

ATTO N. DD 7496

Torino, 18/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER FORNITURA E POSA DEI RICAMBI DELLE CENTRALINE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INSTALLATE PRESSO GLI IMPIANTI NATATORI DELLA CITTA' - INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 26.901,00 IVA 22% INCLUSA - CIG B909C91822

Premesso che l'articolo 8, comma 3 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;

Visto che presso molte delle piscine della Città sono montate strumentazione Prominent è ora necessario procedere alla fornitura e posa di ricambi necessari per il corretto funzionamento delle centraline che gestiscono l'impianto di filtrazione delle piscine.

Considerato che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive ma, a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it, sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "BENI/SERVIZI" categoria merceologica "Apparecchiature per impianti di depurazione" – CPV 45252200-0;

Si ritiene pertanto opportuno procedere tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., ed è stato pertanto acquisito il relativo CIG B909C91822 con il quale è stata conclusa la trattativa MEPA n. 5779489 a favore della PROMINENT Italiana s.r.l. - via A. Durer, 29 - 39100 Bolzano (BZ) - P.Iva e C.F. 01036040218, i cui documenti sono conservati agli atti del Servizio scrivente.

Attestato pertanto che l'operatore economico risulta in possesso di idonee e documentate esperienze pregresse evincibili da apposita documentazione conservata agli atti del Servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nel documento schema di contratto (all. 1) e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento (offerta all. 2).

L'avvio del procedimento di affidamento non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate;

Il preventivo presentato da Prominent Italiana s.r.l., prot. 15189 del 29/10/2025, per la fornitura e posa dei ricambi delle centraline per la gestione dell'impianto di depurazione risultava di euro 22.500,00 oltre IVA.

A seguito della gara sulla piattaforma Me.Pa. la Prominent Italiana s.r.l. ha presentato un'offerta con ulteriore ribasso del 2%, della verifica dell'offerta pervenuta dall'operatore economico, agli atti del Servizio scrivente, che ammonta ad Euro 22.050,00 oltre Euro 4.851,00 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 26.901,00 con il presente provvedimento si procede dunque all'approvazione dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. del servizio in argomento;

I prezzi di affidamento saranno impegnativi per tutta la durata del servizio.

Dato atto che l'affidamento in capo all'operatore economico individuato avviene nel pieno rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Si dà atto che l'operatore economico ha accettato l'impegno all'osservanza sia del Patto di Integrità della Città di Torino, di cui all'allegato 1.1 al Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, sia del Codice di Comportamento della Città;

Tenuto conto della Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte prot. 54/2021/SRCPIE/INPR del 10/03/2021, si attesta che l'affidamento previsto dal presente provvedimento non è assimilabile alla fattispecie dell'incarico esterno di studio, ricerca e consulenza come indicato dall'articolo 13 comma 9, 56, 57 e 173 della Legge n.266/2005 e dall'articolo 7 - comma 6 del Decreto Legislativo n.165/2001, bensì a quella della prestazione servizi, in quanto non è destinato a fornire supporto conoscitivo-esperienziale all'amministrazione conferente, in vista di decisioni da assumere o di progetti da realizzare, bensì a coprire necessità di prestazioni autosufficienti nell'iter procedimentale, che non possono essere svolte da personale interno.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, comma 3, lett. d), perché trattasi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e pertanto si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto;

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita all'impegno per l'anno 2026 avverrà entro il 31/12/2026;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014;

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Aperta”.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

- di attestare che il servizio oggetto dell'affidamento rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dall'articolo 8, comma 3 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024;
- di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: "BENI/SERVIZI"- Categoria merceologica: ".Apparecchiature per impianti di depurazione" – CPV 45252200-0;
- di dare atto dell'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo ex art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, per il modesto valore dell'affidamento;
- di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (all. 4);
- di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, il servizio in oggetto mediante mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., attraverso lo strumento della Trattativa Diretta, alla PROMINENT Italiana s.r.l. - via A. Durer, 29 - 39100 Bolzano (BZ) - P.Iva e C.F. 01036040218 per un importo complessivo di Euro 22.050,00 oltre Euro 4.851,00 per IVA al 22% e così per un totale di Euro 26.901,00, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
- di impegnare la spesa complessiva di Euro 26.901,00 al lordo della ritenuta di legge, come meglio indicato nel dettaglio economico finanziario;
- di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico del rispetto della clausola di pantouflage o revolving doors in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (all. 3 – istanza partecipazione);
- di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere in regola con il versamento contributivo e assicurativo;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 lett. d) del citato decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- di autorizzare la stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto e la successiva emissione dell'ordine di acquisto a favore della PROMINENT Italiana s.r.l. - via A. Durer, 29 - 39100 Bolzano (BZ) - P.Iva e C.F. 01036040218;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Maria VITETTA;

- di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2026 avverrà entro il 31/12/2026;
- di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta affidataria verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Aperta".

Dettaglio economico-finanziario

Si dà atto che la spesa è necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente, in osservanza art 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000.

Si impegna la spesa di Euro 26.901,00 IVA 22% inclusa, CIG B909C91822, con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e articolo	Serv. Responsabile	Scadenza obbligazione
€ 26.901,00	2026	06	01	1	03	054200001006	062	31/12/2026
Descrizione capitolo e articolo				SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 062 - S.R.E. IVA				
Conto finanziario n.				Descrizione Conto Finanziario				
U.1.03.02.09.008				MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI				

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Vitetta

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI MUNICIPALI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

**BOZZA CONTRATTO D'APPALTO PER FORNITURA E POSA DEI RICAMBI
DELLE CENTRALINE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
INSTALLATE PRESSO GLI IMPIANTI NATATORI DELLA CITTÀ.**

ANNO 2026 CIG

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport,, nata a, il, domiciliata per la carica in Torino, Corso Ferrucci 122 – 10141 Torino ed il soggetto affidatario,, con sede in, P.IVA n., legale rappresentante, nato il, C.F., in esecuzione della determinazione dirigenziale DD del 2025, che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida al soggetto suindicato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 e nel rispetto del vigente Regolamento per la Disciplina dei contratti città di Torino n. 411, il servizio per la fornitura e posa dei ricambi delle centraline per la gestione dell'impianto di depurazione installate presso gli impianti natatori della Città.

Con il presente contratto l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non rientrare nelle condizioni ostative di cui all'art. 116, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, pena la revoca immediata del medesimo incarico ed eventuale risarcimento del danno prodottosi a carico dell'Amministrazione in caso di false dichiarazioni del medesimo.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

La fornitura e posa dei ricambi delle centraline per la gestione dell'impianto di depurazione installate presso gli impianti natatori della Città, oltre agli oneri per il trasporto in situ delle stesse, scarico presso la zona di posa, gestione della logistica e dell'installazione dei ricambi, oltre alla rimozione, ritiro e smaltimento dei vecchi ricambi.

L'affidatario svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto nella persona dell'Arch. Maria Vitetta, Dirigente del servizio infrastrutture per il Commercio e lo Sport, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della fornitura, l'affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico assegnato, avvalendosi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo. L'affidatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; la redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto. La documentazione dovrà essere formalmente consegnata al Responsabile del Progetto. In caso di ritardo, anche sulle scadenze intermedie, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo del compenso professionale stabilito, per ogni giorno di ritardo, e comunque non eccedente il 10% dell'importo contrattuale. Tale penale sarà detratta dalle rate del corrispettivo a cui si riferisce. Nel caso in cui il ritardo ecceda i 100 giorni, l'Amministrazione potrà senz'altro provvedere alla risoluzione di diritto del contratto, come previsto al successivo art. 11. In funzione dell'andamento dell'incarico il R.U.P., su richiesta motivata della società incaricata, potrà comunque autorizzare eventuali proroghe sulla suddetta scadenza.

Art. 4 – GARANZIE

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse, della comprovata professionalità dell'Affidatario e della tipologia delle attività da svolgere.

Art. 5 – CORRISPETTIVO E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI

Il corrispettivo professionale per l'attività di in oggetto è stabilito in Euro 22.050,00 (I.V.A. esclusa). Il corrispettivo sarà liquidato in tre fasi:

- 1 – liquidazione del 30% dell'importo a fine aprile 2026;
- 2 – liquidazione del 30% dell'importo a fine agosto 2026;
- 3 – saldo al 31/12/2026.

Ad ogni emissione fattura sarà trattenuta la quota dello 0.5% a garanzia. A seguito di richiesta di emissione da parte dell'Amministrazione, l'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'affidatario non si sarà posta in regola con gli obblighi contestati. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 7 - SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia

applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26.04.1986 n. 131 e s.m.i.

Art. 8 – PROPRIETA'

Gli eventuali elaborati prodotti nell'ambito del presente incarico resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarli secondo decisioni proprie, come anche introdurvi, con la collaborazione del soggetto incaricato, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sempre che non venga modificato sostanzialmente il documento sia nella sua struttura generale, che nei criteri informativi essenziali.

Art. 9 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (TO), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpdp-privacy@comune.torino.it L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 11 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla

differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 12 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la presentazione degli elaborati di legge o di cui al precedente art. 4 venisse ritardata oltre il limite stabilito, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo del compenso professionale stabilito, per ogni giorno di ritardo, dell'importo contrattuale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004). L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 13 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale. Non è applicabile al contratto de quo

l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 14 - DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Affidatario

Il Dirigente

.....
(Firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate)

(Firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 5 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art. 6 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 8 (Garanzie), art. 9 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico), art. 11 (Risoluzione e recesso), art. 12 (Controversie), art. 14 (Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese), art. 15 (Trattamento dei dati personali).

L'Affidatario

.....
(Firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All._2_OE_NG5779489_L0_NP2792411.pdf_(1).pdf.p7m
2. All.3_Istanza_Ammissione.pdf_(1).pdf.p7m
3. All._4_VIE-signed.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento